

ARCHITETTO MICHELE GHIMENTI

Via Lungo Le Mura 36,
56021, Cascina , Pisa
tel 050/ 700740
mail ghimele@hotmail.it

GEOMETRA TONI GIOVANNI


Piazza Martiri della Libertà 1C,
56031, Bientina, Pisa
tel.0587/723950
mail info@studiotecnicotoni.it

COLLABORATORI

Arch. Valentina Toni

Geom. Pietro Rielli

Geol. Andrea Carmignani

oggetto: <p style="text-align: center;">PIANO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 1.5.0 DELLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI COLLETTIVE - Residenza Sanitaria Assistita RSA , Residenza Sanitaria a Carattere Comunitario per persone a rischio psico-sociale RSCC & Appartamenti per Anziani Senior Housing -</p>	
ubicazione: Comune di Pisa, Loc. Barbaricina, Via G. Pastore	richiedente: Romano Riccardo, CORI Impresa Sociale SRL, NEXT SRL
Progettisti Capogruppo Arch. Michele Ghimenti & Geom. Giovanni Toni	proprietà: Parrocchia di Sant'Apollinare in Barbaricina
<h1>TAV 10</h1> <p>Schema di Convenzione</p>	
scala: -	data: Giugno 2020

REPERTORIO N.

RACCOLTA

N.

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA A**

SCOMPUTO DI ONERI CONCESSORI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giornoduemilaventi in Pisa, nella Casa Comunale

Avanti a me Dott., senza l'assistenza di testimoni ai quali i comparenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno rinunciato,

SONO PRESENTI

- , nato a il giorno..... ,
domiciliato per la carica in Pisa presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione del COMUNE DI PISA (con sede in Pisa, codice fiscale 00341620508), per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 107,D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dall'art. 7 del Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Pisa approvato con delibera C.C.n.28 del 3/4/2003

-Società "CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L." con sede in Firenze, via Bonifacio Lupi n.20, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale: 06852790481, nonché al R.E.A. con il numero: 661200, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ROMANO Riccardo, nato a Catania il 07/08/1968 e residente a Cavriglia (AR) loc.Massetto n.21, c.f. RMNR68M07C351V presso la cui sede domicilia per la carica;

-Società "NEXT S.R.L. con socio unico, con sede in Montecatini Terme, Corso Roma n.117, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Pistoia con il numero-codice fiscale: 01474410477, nonché al R.E.A. con il numero: 152849, in persona dell'amministratore unico signor GRAZZINI Riccardo, nato a Pistoia il giorno 9 ottobre 1964 e residente in Montecatini Terme, Piazza Cesare Battisti 10, c.f. GRZR64R09G713R presso la cui sede domicilia per la carica;

-ROMANO Riccardo, nato a Catania il 07/08/1968 e residente a Cavriglia (AR) loc.Massetto n.21, c.f. RMNR68M07C351V;

PREMESSO:

- che le società "CORI IMPRESA SOCIALE SRL" e "NEXT SRL" ed il sig. ROMANO Riccardo sono comproprietari dell'area ubicata in Comune di Pisa, località Barbaricina, delimitata dalla via Giulio Pastore angolo via Nicola Badaloni, superficie territoriale mq 5330 (come da rilievo topografico), con capacità edificatoria di 1mq/mq pari a superficie edificabile mq 5330;

il complesso immobiliare è rappresentato al catasto dei terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 16, particelle 1075 e 1076 della superficie catastale complessiva di mq. 5940;

- che tale area ha la destinazione urbanistica **SQ2 s, INSEDIAMENTI SPECIALISTICI SUSCETTIBILI DI SVILUPPO**, come da Regolamento Urbanistico vigente e successiva delibera di C.C. n. 41 del 24-09-2019;

- che i sopraindicati proprietari dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- che quanto sopra dichiarato con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- che i suddetti hanno presentato, in data 30/03/2020, prot. n. 59985. il progetto di piano attuativo, ai sensi dell'art.1.1.5 delle NTA del RU ai fini dell'"accertamento di coerenza e conformità delle stesse con le direttive e prescrizioni del PIT/PPR", in quanto l'area risulta soggetta a vincolo paesaggistico per la costruzione di n.3 edifici a destinazione Residenze sanitarie assistenziali (rsa, rsc, senior Housing) per complessiva SE di mq 4779;

- che tale piano è stato approvato definitivamente dalla Giunta Comunale di Pisa con delibera n. del _____ ;

che per l'area di cui in oggetto è stato presentato, in data, prot. n....., il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione del completamento della strada pubblica di Via I° Maggio, fino ad incontrare via BADALONI, progetto esecutivo costituito da n..... tavole grafiche di progetto, corredato da elenco prezzi, computo metrico, relazione tecnica, quadro economico, dal quale si evince un importo totale di opere di urbanizzazione primaria ammontante a complessivi Euro. (importo in lettere) relativi sottoservizi, per il quale la Direzione DD-15A – Direzione Infrastrutture Verde e Arredo Urbano Edilizia Pubblica, con prot. n.....del.....ha reso parere favorevole;

-che gli stessi proprietari si impegnano alla cessione di un area di mq 386 già destinata a verde di uso pubblico;

Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi e valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto

TRA

- le società' "CORI IMPRESA SOCIALE SRL" e "NEXT SRL" e il sig. ROMANO Riccardo comproprietari dell'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 16 dalle particelle 1075 e 1076 di seguito denominati "soggetti attuatori", ed il Comune di Pisa, come sopra rappresentato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. E' esclusa la prova dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest'ultimo.

ART.2

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, su area già di proprietà del Comune di Pisa, previste dal Piano Attuativo (completamento Via I° maggio e sistemazione del marciapiede su via Pastore), descritte nel progetto esecutivo presentato, con prot. del..., dai soggetti attuatori stessi e verificato dalla Direzione Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa, previo rilascio, da parte del Comune di Pisa, del relativo permesso di costruire a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.6 giugno 2001 n. 380 la realizzazione della strada di cui sopra, prolungamento di Via I° maggio fino ad incontrare Via Badaloni, prevista nel regolamento urbanistico sarà realizzata a cura e spese del soggetto attuatore in quanto la stessa è strettamente funzionale all'area in oggetto di intervento, al fine di garantire una idonea accessibilità dell'area e per migliorare e completare la viabilità dei quartiere.

Dette opere dovranno essere ultimate entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire del primo fabbricato (UMI 1) del comparto.

Il Comune di Pisa rende sin d'ora disponibili le aree già di proprietà comunale ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione previste dal progetto e dal Piano Attuativo e dal regolamento urbanistico, per il completamento della Via I° maggio e meglio individuate nella planimetria allegata, porzione della particella 1241;

Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura della Direzione Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa ed a spese del proponente così come specificato al successivo art.10;

ART.3

I permessi a costruire per la realizzazione dei fabbricati previsti nel presente piano attuativo saranno rilasciati a titolo gratuito, senza pagare il contributo di cui all'art. 183 della Legge Regionale Toscana n.65 del 2014, previa convenzione con gli enti interessati. che assicuri l'interesse pubblico. Ricorrono, infatti, i presupposti oggettivi e soggettivi dal Combinato Disposto dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2011 e dell'art. 188 comma 1 lettera B, in quanto:

- la realizzazione di una Struttura Sanitaria Residenziale risponde a esigenze di carattere pubblico, volta all'erogazione di servizi;
- il soggetto attuatore ha le caratteristiche giuridiche del Privato Sociale che esercita in via stabile

e principale un'attività di impresa di interesse generale.

In assenza della stipula della convenzione che assicuri l'interesse pubblico di cui sopra, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno calcolati al momento del rilascio dei relativi permessi a costruire, detraendo dagli oneri di urbanizzazione primaria, l'importo delle opere realizzate dal proponente e descritte nella premessa, ed all'art. 2;

ART. 4

Il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Pisa le aree già destinate a verde pubblico posto a nord, a confine con via Badaloni, così come individuate nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A" porzione della particella 1075 di mq 370.

ART. 5

Le opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 2, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in modo da garantire agibilità e sicurezza al traffico, accessibilità ai portatori di handicap, rapido deflusso delle acque piovane ed il tutto in conformità del progetto esecutivo di cui al precedente art.2, con l'osservanza delle condizioni e modalità attuative precisate ai successivi articoli ed in conformità agli elaborati di progetto.

ART.6

Le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio di importo inferiore alla soglia comunitaria ammontanti ad € (importo in lettere), sono eseguite direttamente dal titolare del permesso a costruire, giusto quanto previsto dall'art.36, comma 4 del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

ART.7

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli Uffici Tecnici comunali competenti, che avranno, pertanto, libero accesso al cantiere.

La corretta esecuzione delle opere verrà verificata altresì mediante a collaudo finale come previsti dall'art. 10 della presente convenzione.

ART. 8

A seguito del rilascio del permesso di costruire gratuito di cui all'art. 2, il soggetto attuatore dovrà comunicare alla Direzione Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, l'inizio dei lavori, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

In caso di inizio lavori senza che sia stata preventivamente inoltrata la comunicazione di cui sopra si applica una penale pari al 3% dell'importo dei lavori. L'importo della penale potrà essere recuperato dalla fidejussione di cui all'art.13.

Con la medesima raccomandata dovrà essere inoltre comunicato il nome del Direttore dei Lavori, quello del Responsabile Tecnico di cantiere, nonché quello dell'Impresa esecutrice dei

lavori medesimi.

Sul cantiere dovrà essere installato un cartello che contenga la denominazione delle opere, il loro importo ed i nominativi dei soggetti di cui sopra. Nello stesso cartello dovrà essere scritto che i lavori sono eseguiti - direttamente a carico del richiedente / a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (vedi art. 3).

ART. 9

Nel caso in cui non sia stipulata la convenzione che assicuri l'interesse pubblico delle costruzioni previste nel presente piano attuativo, come specificato all'art.3, l'operazione di scomputo degli oneri avverrà fino alla concorrenza dell'importo ammesso allo scomputo senza emissione di fattura da parte del soggetto attuatore nei confronti del Comune, così come previsto dall'art.51 della L.342/2000 e come previsto dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n.50/E del 22 aprile 2005, secondo cui le cessioni delle opere di urbanizzazione realizzate a computo degli oneri di urbanizzazione non sono rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare comunque tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal progetto esecutivo di cui al precedente art.2, anche nel caso in cui l'importo delle opere da eseguire superi l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a realizzare tutte quelle opere imprevedibili ed imprevedibili che si rendessero necessarie per risolvere situazioni relative ad impianti di qualsiasi genere esistenti nell'area oggetto di intervento o zone limitrofe comunque ricollegabili all'area stessa.

ART. 10

Il collaudo delle opere, in corso e definitivo, sarà redatto sulla scorta della contabilità dei lavori prodotta dalla Direzione Lavori stessa secondo la normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, in particolare artt. da 156 a 186 e 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e successive modifiche e integrazioni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con lettera raccomandata, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, gli uffici tecnici comunali procederanno all'accertamento della perfetta e regolare esecuzione delle opere, rilasciando, in caso positivo, il relativo certificato di collaudo.

Le opere relative a servizi gestiti da Aziende (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature) saranno altrettanto soggette a collaudo definitivo da parte dei gestori competenti; i relativi collaudi dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'emissione del collaudo definitivo, così come i collaudi relativi ad ascensori, impianti speciali o ad eventuali strutture da effettuarsi a cura del proponente. Fino al momento della consegna al Comune, a seguito del collaudo definitivo, le strade realizzate restano soggette al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Il soggetto attuatore si impegna, in proprio e per i suoi eventuali aventi causa, a consentire il passaggio di autolinee di trasporto pubblico sulla rete stradale realizzata, prima della sua riconsegna al Comune, senza alcun obbligo, da parte del Comune stesso, al pagamento di contributi, compensi o indennità di sorta.

Relativamente alla illuminazione pubblica, le utenze elettriche, obbligatoriamente intestate al soggetto attuatore, saranno volturate successivamente al rilascio del certificato di collaudo.

La riconsegna delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione dovranno avvenire entro tre mesi dalla data del rilascio del certificato di collaudo.

altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viari, dell'illuminazione e fognature resta a carico dei soggetti attuatori e/o aventi causa per tre anni dal collaudo, al termine del terzo anno ed a seguito di collaudo congiunto, convenzionati/comune, preso atto del perfetto stato di manutenzione delle opere, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria passerà a carico del Comune.

L'attestazione dell'abitabilità e/o agibilità relativa agli edifici da costruirsi nell'ambito del Piano Attuativo, resta subordinata al rilascio del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione funzionali al lotto.

ART. 11

Il soggetto attuatore dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni sopra indicate e, a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, consegna al Comune di Pisa fidejussioni bancaria (o polizza assicurativa) n. rilasciata in data da Banca / Società di Assicurazione Agenzia n..... che prevede espressamente

- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del Comune di Pisa, entro 10 giorni dalla richiesta;
- che il foro competente per ogni controversia fra il garante ed il Comune è esclusivamente quello di Pisa.

L'importo garantito dal fideiussore ammonta a €.....pari al costo stimato delle opere di urbanizzazione, desunto dalla perizia approvata dal competente Direzione Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa, maggiorato di una percentuale del 30% (trenta per cento), a garanzia dell'eventuale aumento dei prezzi. Il suddetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del soggetto attuatore di cui all'art.10, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

La fidejussione anzidetta, ad insindacabile giudizio del Responsabile Tecnico-Collaudatore incaricato dal Comune, potrà essere ridotta nella misura massima del 50% in relazione all'attuazione degli adempimenti previsti nella presente convenzione fino al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, attestato mediante gli stati di avanzamento lavori o analogo documento. Lo svincolo parziale resta condizionato al rilascio da parte del Comune di Pisa del nulla osta allo svincolo, attestante il raggiungimento della predetta percentuale di lavori eseguiti. In caso di ingiustificata ritardata ultimazione dei lavori di urbanizzazione sarà applicata una penale pari ad Euro 100 (cento) per ogni giorno di ritardo, fino al massimo del 30% dell'importo complessivo delle opere.

Resta inteso che qualora per la conclusione delle opere a causa di ritardi sia superato il massimo della penale di cui al periodo precedente, o comunque il soggetto attuatore non provveda al completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti nei termini di cui alla presente convenzione, o le opere risultino al collaudo non realizzate a perfetta regola d'arte, il Comune di Pisa, previa formale messa in mora dello stesso con preavviso non inferiore a tre mesi, si rivarrà sulle fidejussioni predette introitandone la quota necessaria alla esecuzione d'ufficio delle opere non completate, salvo comunque ogni ulteriore risarcimento del danno.

Dopo il collaudo e successivamente alla riconsegna al Comune delle aree previste in convenzione la polizza potrà essere ridotta fino al 20% del valore iniziale e sarà completamente svincolata al termine del terzo anno dal collaudo congiunto soggetto attuatore/comune di cui all'art.10, dichiarato la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere previste la cui manutenzione ordinaria e straordinaria passerà a carico del Comune.

ART. 12

In forza del trasferimento degli immobili oggetto della concessione onerosa connessa alla presente convenzione o parte di essi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione medesima.

In caso di vendita degli immobili il soggetto attuatore si impegna a rendere note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella presente convenzione.

Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Fotocopia autenticata dell'atto di vendita sarà inviata dal venditore al Comune di Pisa, per lettera raccomandata entro un mese da ogni trasferimento. In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti del venditore, una sanzione pecuniaria pari all'1% (uno per cento) del prezzo delle unità immobiliari cedute.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il soggetto attuatore ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ART. 13

Tutte le spese della presente convenzione e del successivo atto di cessione delle aree di cui all'art. 3, afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione comprese le spese di registrazione e quant'altro, sono poste a totale carico dei soggetti attuatori.

ART. 14

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma Codice Civile, le pattuizioni e le condizioni contenute negli articoli 3, 5,6,7, 9, 11, 12 e 13 del presente atto.

ART. 15

La risoluzione delle controversie tra il Comune e i proponenti relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Toscana.

ART.16

Il soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione e autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche*) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 17 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Al fine del pieno rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti attuatori, titolari del permesso a costruire, si obbligano ad ottemperare e a dare puntuale adempimento a quanto previsto dalla L. 136/2010 e successive modifiche e ad ogni ulteriore.


ART.17 bis

Ai fini del pieno rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti attuatori, titolari del permesso di costruire, si obbligano ad ottemperare e dare puntuale adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e ad ogni ulteriore incombenza in materia.

Il soggetto attuatore, titolare del permesso di costruire, si obbliga altresì negli atti per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori all'operatore economico di cui all'art.5 della presente convenzione ad inserire clausole ed impegni finalizzati al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 e successive modifiche e di ogni ulteriore incombenza in materia e di cui l'operatore dichiara di conoscere ed accettare, impegnandosi ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute.

PLANIMETRIA

comune di Pisa Foglio 16



Area da cedere al Comune, Foglio 16 Particella 1075 per porzione mq. 370,00



Area di proprietà comunale da adibire a prolungamento/completamento di via 1°Maggio, Foglio 16 Particella 1241 - mq 1003,00